

STATUTO

FNP CISL di Roma Capitale e Rieti

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita la Federazione Territoriale denominata Federazione Nazionale dei Pensionati CISL di Roma Capitale e Rieti (FNP CISL di Roma Capitale e Rieti) con sede in Via Alessandria, 26 – 00198 Roma. Essa è l'organizzazione territoriale dei Pensionati provenienti da tutte le categorie ed aderisce alla CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori).

Obiettivo principale della FNP è quello di promuovere una organizzazione economica e sociale tale che a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e dalla loro condizione professionale, sia garantito lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione dei loro bisogni materiali, intellettuali e morali a livello individuale e sociale.

Secondo questi indirizzi, gli impegni fondamentali della FNP, nell'ambito dell'azione politica confederale sono: la tutela della previdenza, della salute, dell'assistenza, dell'ambiente, condizioni economiche dignitose e lo sviluppo economico del Paese.

ART. 2 - PRINCIPI E SCOPI

La FNP ispira la sua azione ai valori della giustizia sociale e della solidarietà, sul piano nazionale e sul piano internazionale. A tale fine gli scopi della FNP sono:

- la realizzazione di un articolato sistema di sicurezza sociale che tuteli i cittadini in condizione di reale bisogno di fronte ai rischi della malattia, della vecchiaia, della invalidità, della povertà, e che permetta ai pensionati il mantenimento stabile dei livelli di benessere conseguiti con la loro partecipazione all'attività produttiva. A tal uopo viene rivendicata una legislazione che assicuri a tutte le categorie di pensionati in maniera perequativa, automatica e permanente, un trattamento economico analogo a quello praticato ai pari livello in attività di servizio che deve prevedere anche criteri di uguaglianza ed equità, nonché la possibilità di regimi complementari pubblici e privati a carattere collettivo;
- promuovere la partecipazione della categoria a tutti gli organismi in cui vengono decisi e gestiti gli interessi degli attuali e futuri pensionati e delle persone anziane;
- perseguire una adeguata legislazione sociale, partecipando alla definizione, al controllo e alla gestione delle iniziative sociali e culturali che, ai diversi livelli decisionali, vengono destinate agli anziani e ai pensionati;
- tutelare gli interessi degli iscritti, purchè rientrino nelle finalità dell'organizzazione, anche fornendo loro un'adeguata assistenza legale;
- rafforzare solidali rapporti con le altre Federazioni della CISL, per una più concreta collaborazione nella necessaria azione comune da svolgere a favore della classe lavoratrice, in particolare nel settore della sicurezza sociale procedendo, attraverso la continuità associativa alla valorizzazione delle risorse umane provenienti da esperienze sindacali della CISL partendo dalle strutture di base. A tal fine, per meglio tutelare gli interessi dei pensionati la FNP designa a livello territoriale, in ogni Comitato Direttivo o Consiglio Generale di categoria, un proprio rappresentante proveniente dalla stessa, con voto consultivo;
- operare in ambito locale attraverso le RLS in modo da migliorare la qualità della vita e dell'ambiente;
- la formazione degli iscritti e dei quadri di base;
- l'informazione agli iscritti e non iscritti sulle politiche ed iniziative ad ogni livello;
- la promozione di una politica di pari opportunità tra uomini e donne;
- la promozione di iniziative di cooperazione e autogestione nell'ambito della produzione e della gestione di servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane, particolarmente di quelle sole e non autosufficienti. In tale ottica la FNP promuove la costituzione dell'Anteas (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la solidarietà) che opera ai vari livelli al fine di sviluppare attività ed iniziative di volontariato;

Sul piano internazionale la FNP intende:

- a) favorire l'azione comune con i sindacati dei pensionati o con le associazioni democratiche ed autonome degli anziani di altri Paesi, per dar vita ad un movimento mondiale degli anziani che li renda protagonisti dei loro destini;
- b) promuovere la solidarietà internazionale soprattutto a favore dei Paesi in via di sviluppo;
- c) organizzare i pensionati italiani all'estero mediante delega o adesione.

Secondo questi indirizzi la FNP fa parte della Federazione Europea dei Pensionati ed Anziani (Ferpa), che è una delle componenti della Ces (Confederazione Europea dei Sindacati).

La FNP si impegna, inoltre, ad allargare i rapporti con i sindacati democratici dei pensionati e degli anziani di tutto il mondo al fine di conservare la pace nel progresso.

La FNP intende perseguire questi obiettivi con il libero esercizio dell'attività sindacale, nell'ambito del sistema democratico, nella assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai Governi, ai Partiti, anche avvalendosi in piena indipendenza di tutte le forze intellettuali e morali capaci di concorrere alla realizzazione dei suoi fini.

ART. 3 – POTERI E FUNZIONI

Il sindacato territoriale le esercita attraverso:

La costruzione dell'organizzazione sul territorio, stimolando l'adesione e la partecipazione attiva dei pensionati e pensionandi con:

- la cura del tesseramento e della contribuzione;
- la tutela politica ed individuale degli iscritti;
- la contrattazione territoriale;
- la contrattazione con le istituzioni locali;
- la gestione ed applicazione delle normative contrattuali e di legge;
- la gestione e sviluppo degli enti paritetici d'emanazione contrattuale, secondo le specifiche finalità statutarie;

- la promozione di politiche di settore, territorio, ambiente tese a valorizzare il ruolo e la condizione dei lavoratori della categoria in raccordo con la Federazione Regionale del Lazio e la Federazione Nazionale;
- la costituzione degli organismi di base;
- la formazione degli iscritti e dei quadri di base;
- l'informazione agli iscritti e non iscritti sulle politiche ed iniziative territoriali e nazionali;
- la partecipazione attiva alla vita della UST (Unione Sindacale Territoriale) CISL e della FNP CISL Regionale;
- l'amministrazione e contabilizzazione delle risorse, secondo i deliberati della Federazione Nazionale;
- le iniziative e patti unitari, con altre organizzazioni sindacali, in raccordo con le linee della Federazione Nazionale e Regionale.

ART. 4 – ISCRIZIONE ALLA FEDERAZIONE

Possono iscriversi alla FNP CISL di Roma Capitale e Rieti tutti i cittadini/e pensionati/e, indipendentemente dalle proprie opinioni politiche e convinzioni religiose.

L'iscrizione alla Federazione deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun pensionando/a, pensionato/a che di essa condivide principi e finalità.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Gli iscritti e le iscritte alla Federazione hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti nelle sedi territoriali, zonali e di lega ed i propri delegati/e alle varie istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti ed ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi della organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto/a ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto/a ha l'obbligo di pagare i contributi di iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti di morte e la stessa non è rivalutabile.

ART. 6 - ROTAZIONE INCARICHI E LIMITI DI ETA'

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente a due mandati congressuali (8 anni) costituisce per i Segretari Generali e Aggiunti nonché per i componenti le Segreterie Territoriali il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire tali cariche.

E' prevista tuttavia, indipendentemente dall'incarico ricoperto in Segreteria, la possibilità di una proroga della carica per un periodo massimo di altri 2 anni. Tale proroga avviene a seguito di delibera presa a maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio Generale della struttura interessata.

In caso di approvazione della proroga, il periodo massimo e invalicabile per ricoprire incarichi di segreteria nella stessa struttura resta fissato in 10 anni.

Per il calcolo dei mandati le norme di cui ai precedenti commi vanno applicate anche in presenza di interruzione dei mandati stessi e/o di strutture interessate da processi di riagggregazione nei casi in cui questi ultimi avvengano nei confini della stessa provincia.

Al fine di creare e garantire le migliori condizioni per l'operatività delle Segreterie, il compimento del 74° anno di età costituisce causa di cessazione, con immediata decadenza, dall'incarico di segreteria.

I dirigenti che ricoprono incarichi di Segreteria in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente anche se eletti precedentemente alla celebrazione del I° Congresso della FNP CISL di Roma Capitale e Rieti. Le modalità attuative saranno decise dal Consiglio Generale della FNP CISL di Roma Capitale e Rieti.

ART. 7 - INCOMPATIBILITA'

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di enti CISL (in quanto componenti dei Consigli generali) a qualsiasi livello, le seguenti incompatibilità:

- a. incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- b. candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali. Per i livelli istituzionali subcomunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel Regolamento di attuazione allo Statuto nazionale;

- c. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Il Comitato Esecutivo è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Le cariche di componente di Segreteria della FNP CISL a livello nazionale, regionale e territoriale sono incompatibili con l'esercizio della libera professione, di attività lavorativa dipendente o autonoma.

ART. 8 - ELEZIONE NEGLI ORGANI E COOPTAZIONI

I soci con i requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione possono accedere agli organi direttivi della Federazione, alla sola condizione di essere titolari di pensione e di avere una anzianità di iscrizione di almeno due anni (24 mesi) alla Cisl.

I due anni in questione debbono essere considerati quelli immediatamente precedenti l'anno della candidatura.

La elezione a componenti degli organi direttivi o esecutivi di qualsiasi struttura FNP non stabilisce rapporto di lavoro dipendente con le strutture medesime. L'attività e l'impegno che svolgono i componenti dei suddetti organi ha carattere volontario per scelta autonoma e personale per rendere concreto il valore della solidarietà.

Il Consiglio Generale ai vari livelli ha la facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 10% dei suoi componenti.

Ai vincoli riguardanti la cooptazione previsti nel precedente comma si può derogare, nel limite massimo di un ulteriore 5%, nel caso in cui si verifichi una vacanza tra i componenti eletti dal Consiglio Generale e non vi sia la possibilità di sostituirli con coloro i quali in sede di Congresso hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Nel caso in cui le decadenze dagli organismi espressi dal Congresso ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

ART. 9 - MISURE CAUTELATIVE

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale o ad iniziative della Magistratura può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, è la Segreteria della Federazione regionale per i rispettivi livelli di competenza sentito il sindacato territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.

Questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, dovranno essere ratificati dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la loro nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata .

Quando invece si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si dovrà seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto.

ART. 10 - DENUNCIA DELLE VIOLAZIONI

Quando le Segreterie territoriali nell'ambito della specifica competenza sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

ART. 11 - GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Sono organi del Sindacato Territoriale FNP CISL di Roma Capitale e Rieti:

- a) il Congresso Territoriale;
- b) il Consiglio Generale Territoriale;
- c) il Comitato Esecutivo Territoriale;
- d) la Segreteria Territoriale;
- e) il Collegio dei Sindaci Territoriale.

ART. 12 - IL CONGRESSO TERRITORIALE

Il Congresso Territoriale è il massimo organismo deliberante della Federazione Territoriale.

Partecipano al Congresso Territoriale della FNP CISL di Roma Capitale e Rieti:

- i delegati/e in regola con il tesseramento e con la contribuzione prevista territorialmente;
- i delegati/e eletti/e nelle assemblee precongressuali delle RLS secondo quozienti di rappresentatività stabiliti dal Consiglio Generale territoriale nella sua ultima seduta precedente il Congresso;
- i componenti uscenti del Consiglio Generale Territoriale, non delegati, con solo diritto di parola.

Il Congresso ha il compito di definire e fissare le direttive politiche ed organizzative in armonia con gli indirizzi della Federazione.

Il Congresso approva lo Statuto della Federazione Territoriale e le relative modifiche.

Esso è convocato dal Consiglio Generale Territoriale, in via ordinaria, in concomitanza al Congresso Confederale e di Categoria.

Il Congresso, inoltre, elegge:

- i componenti elettivi del Consiglio Generale Territoriale;
- i delegati al Congresso Regionale FNP CISL del Lazio;
- i delegati al Congresso della UST (Unione Sindacale Territoriale) CISL di Roma Capitale e Rieti;
- il Collegio dei Sindaci Territoriale.

ART. 13 - IL CONSIGLIO GENERALE TERRITORIALE

E' l'organo che elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa di pertinenza territoriale nell'ambito degli indirizzi fissati dal Congresso del Sindacato Territoriale e delle istanze superiori della Federazione.

Convoca il Congresso territoriale.

Si riunisce almeno 3 volte all'anno in via ordinaria su convocazione della Segreteria o dell'Esecutivo.

Convocazioni straordinarie possono essere effettuate dalla Segreteria per casi eccezionali o su richiesta di 1/3 dei componenti il Consiglio Generale medesimo inviando contestualmente copia della richiesta alla Segreteria Regionale e Nazionale.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

E' composto da:

- i componenti eletti dal Congresso territoriale e da componenti di diritto;
- altri componenti, in rappresentanza delle Strutture Territoriali di base significative;
- la responsabile del coordinamento donne;
- un rappresentante dei pensionati sociali e/o invalidi civili proveniente dalle stesse categorie e che viene nominato dal Consiglio Generale competente su proposta della Segreteria.

In caso di vacanza tra i membri eletti dal Congresso subentrerà chi ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

E' facoltà del Consiglio Generale Territoriale di cooptare al proprio interno nuovi membri con delibera a maggioranza di 2/3 e nella misura del 10% dei componenti l'organismo stesso.

Nel caso in cui le decadenze degli organismi territoriali espressi dai congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad 1/3 del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

La componente elettiva del numero dei membri del Consiglio Generale deve essere superiore al 50% del numero complessivo dell'intero consiglio.

Elegge:

- il Segretario Generale Territoriale;
- i Segretari territoriali; preventivamente ne fissa il numero sulla base di esigenze di collegialità, funzionalità, operatività della struttura e rappresentanza della Segreteria anche nei confronti di terzi e pubblici poteri;
- l'Esecutivo Territoriale.

Designa:

- i componenti di diritto in enti e organismi UST CISL di Roma Capitale e Rieti;
- i componenti di diritto in organismi FNP CISL del Lazio;
- i componenti di spettanza FNP CISL Territoriale in enti di emanazione sindacale, contrattuale e/o legislativa.

Nel Consiglio Generale territoriale, dovrà essere garantita una presenza che, per ciascuno dei generi, non dovrà essere inferiore al 30%.

ART. 14 – IL COMITATO ESECUTIVO TERRITORIALE

Provvede all'attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio Generale Territoriale.

Si riunisce almeno ogni 2 mesi, convocato dalla Segreteria Territoriale o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti;

Le modalità di composizione e il numero dei componenti vengono fissati dal Regolamento di attuazione allo Statuto.

Approva i bilanci consuntivi e preventivi, sia finanziari che organizzativi, presentati dalla Segreteria Territoriale.

Convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il Consiglio Generale fissandone l'ordine del giorno.

Il Comitato Esecutivo per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna, si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento Donne. Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso Coordinamento.

ART. 15 - LA SEGRETERIA TERRITORIALE

Ha il compito di coordinare e promuovere , realizzare e gestire l'attività' del sindacato territoriale, secondo il mandato degli organismi.

Rappresenta il Sindacato Territoriale nei confronti di terzi e pubblici poteri.

Il Segretario Generale Territoriale assume la rappresentanza legale del Sindacato Territoriale.

ART. 16 - IL COLLEGIO DEI SINDACI

Provvede al controllo amministrativo della Federazione Territoriale ed adempie alle sue funzioni a norma degli articoli del presente Statuto.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Generale Territoriale con il suo Presidente con voto consultivo.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci deve essere obbligatoriamente iscritto all'Albo dei Sindaci Revisori.

Le modalità di elezione e di gestione del Collegio e del Presidente sono le stesse previste per il livello nazionale (art. 7 dello Statuto FNP Nazionale).

ART. 17 - LE STRUTTURE DI BASE

Il Sindacato Territoriale FNP CISL di Roma Capitale e Rieti, si articola in Strutture di base denominate RLS (Rappresentanze Locali Sindacali), a livello zonale, distrettuale, intercomunale e comunale, che non costituiscono istanza congressuale. Esse hanno il compito di eleggere i delegati al Congresso Territoriale. La rete delle RLS assicura un riferimento a tutti gli iscritti alla FNP per l'esercizio dei diritti e dei doveri associativi.

La RLS è costituita dagli iscritti alla FNP residenti nel territorio di competenza (comune o più comuni, municipio o frazione) secondo le valutazioni e le conseguenti deliberazioni del Consiglio Generale della FNP Territoriale. Opera in sintonia con la FNP Territoriale per le attività sindacali di competenza e lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale.

Le norme riguardanti le modalità organizzative e funzionali delle RLS sono definite dai regolamenti regionali e territoriali.

1. La RLS cura l'adesione e la partecipazione di tutti/e i pensionati/e al Sindacato Territoriale tramite l'iscrizione;

2. offre un primo livello di assistenza e tutela agli iscritti e non iscritti;
3. diffonde la linea sindacale e contrattuale della FNP CISL di Roma Capitale e Rieti;
4. contribuisce alla contrattazione di territorio;
5. è composta dal Coordinamento eletto dall'Assemblea Precongressuale;
6. svolge i compiti e gestisce le risorse secondo quanto previsto dall'art. 45 del Regolamento di attuazione dello Statuto della FNP CISL di Roma Capitale e Rieti.

ART. 18 – COORDINAMENTO DONNE

In ogni struttura, Territorio, Regione, Nazionale è prevista la costituzione del Coordinamento Donne.

Ad esso spetta attivare, tenuto conto delle scelte degli organismi, iniziative politiche e formative che favoriscano e incentivino la partecipazione delle donne alla vita attiva della FNP CISL.

ART. 19 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale della Federazione territoriale spetta al Segretario Generale Territoriale.

Le Federazioni Territoriali o le persone che le/li rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque, e non potranno per qualsiasi tipo o causa o ispecie, per il fatto della dipendenza della Federazione Nazionale, chiedere di essere sollevate dalla stessa.

ART. 20 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Federazione e' costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni immobili e mobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa, ed ovunque siano dislocati al centro e alla periferia.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Inoltre vi è l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Finché' esiste la Federazione, i singoli associati o gruppi di associati e le Associazioni ad essa aderenti, non possono chiedere la divisione del Fondo comune o patrimoniale, ne' pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di contributi in precedenza versati.

La Federazione Territoriale risponde di fronte a terzi ed alle autorità giudiziarie unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione a favore delle Federazioni sindacali Regionali e dei Sindacati Territoriali, o di loro associati, costituiscono normale attività propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

ART. 21 - CONTRIBUZIONE

Il valore dei contributi associativi dei pensionati e pensionate è stabilito dal Consiglio Generale Nazionale.

Il loro riparto è deciso dal Consiglio Generale Nazionale.

Il Consiglio Generale Nazionale fissa le norme attuative per il tesseramento e la contribuzione.

Il valore dei contributi associativi derivanti dal tesseramento diretto è stabilito dal Consiglio Generale Territoriale, in coerenza con le indicazioni nazionali.

ART. 22 - APPLICAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto della Federazione si attua attraverso:

- il Regolamento attuativo, che stabilisce le procedure e i criteri applicativi;
- la Federazione territoriale si dota di un proprio Statuto, conforme e non in contrasto con quello della Federazione Nazionale. Le norme contrastanti sono nulle.

In ogni caso il Consiglio Generale Territoriali dovrà integrare ed adeguare il proprio statuto agli articoli dello Statuto FNP Nazionale che esplicitamente lo prevedono;

Gli Statuti delle FNP provinciali e regionali dovranno essere inviati alla Federazione Nazionale per la verifica di conformità. Le eventuali indicazioni di adeguamento dovranno essere assunte nel primo Consiglio Generale successivo alla comunicazione della Federazione Nazionale;

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme dello Statuto e Regolamento della FNP Nazionale e dello Statuto e Regolamento CISL Confederale.

ART. 23 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso di categoria:

- a) dal Congresso, dietro presentazione corredata dal 50% più 1 dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale, a maggioranza di 2/3 dell'intero organismo;

Il Consiglio Generale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla Commissione entro 3 mesi precedenti la data di effettuazione del Congresso.

La Commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'organizzazione entro 2 mesi precedenti l'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale, convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Art. 24 – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Il Regolamento di Attuazione dello Statuto deve essere deliberato in prima istanza e può successivamente essere modificato dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 25 - PROCEDURE PER LO SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Lo scioglimento della Federazione Territoriale può essere pronunciato solo dal Congresso a maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento, il Consiglio Generale provvederà alla nomina dei liquidatori a norma di legge ed indicherà a favore di quali enti dovrà essere devoluta l'eventuale eccedenza attiva in ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento della Federazione avvenuto per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto e relativo Regolamento di attuazione, si richiamano le norme dello Statuto e del Regolamento della FNP Nazionale, che in ogni caso resta sovrano, e della CISL Confederale, per quanto applicabili e compatibili.